

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

Capo VII - EFFETTI, SULL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALI,
DELLA CANCELLAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE
DAL RUOLO

Articolo 210 – Effetti, sull'impugnazione incidentale, di una rinuncia
agli atti o della manifesta irricevibilità dell'impugnazione principale 1415

Capo VIII - SPESE NEI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE

Articolo 211 – Decisione sulle spese nei procedimenti di impugnazione 1416

Capo IX - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PROCEDIMENTI DI
IMPUGNAZIONE

Articolo 212 – Lunghezza delle memorie 1416

Articolo 213 – Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di impu-
gnazione 1417

Capo X - IMPUGNAZIONI AVVERSO LE DECISIONI DI RIGETTO
DI UN'ISTANZA DI INTERVENTO E AVVERSO LE DECISIONI
ADOTTATE CON PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 214 – Impugnazioni avverso le decisioni di rigetto di
un'istanza di intervento e avverso le decisioni adottate con procedimen-
to sommario 1417

TITOLO VI - PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN RINVIO

Capo I - DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNCIATE
DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO

Articolo 215 – Annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia
(*Mariacristina Bottino*) 1417

Articolo 216 – Attribuzione della causa
(*Massimo Francesco Orzan*) 1419

Articolo 217 – Svolgimento del procedimento
(*Mariacristina Bottino*) 1422

→ [Articolo 218 – Norme applicabili al procedimento
(*Serena Crespi*) 1424

Articolo 219 – Spese
(*Fabio Filpo*) 1425

Articolo 218 Norme applicabili al procedimento

Salvo quanto disposto dall'art. 217, il procedimento si svolge conformemente alle disposizioni, secondo i casi, del titolo terzo o del titolo quarto.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione dell'art. 218 RP Trib. – II. *Ratio*, finalità e contenuto dell'art. 218 RP Trib.

I. L'art. 128 RP Trib., e già l'art. 120 RP Trib. del 1991 (*GUCE* L 136/1) come modificato in ultimo nel 2013 (*GUUE*, L 173/66), stabilisce le norme applicabili al procedimento che si svolge davanti al Trib. a seguito dell'annullamento di una decisione di quest'ultimo da parte della CG in sede d'impugnazione e del successivo rinvio della causa al Trib. A seguito della riforma del 2015 del RP Trib. del 1991, questa norma è parte del capo I (artt. 125-129) inerente le «decisioni del Tribunale pronunciate dopo l'annullamento e il rinvio», a sua volta compreso nel titolo VI RP Trib. sui «procedimenti che fanno seguito a un rinvio», il quale è composto anche di un capo II (art. 220-223) contenente le norme relative ai procedimenti che fanno seguito a un rinvio dinanzi al Trib. da parte della CG nel caso in cui quest'ultima rinvii al Trib. il giudizio sulla causa dopo aver effettuato un riesame della decisione del Trib. in sede di impugnazione.

II.1. Quando la CG annulli una sentenza o un'ordinanza del Trib. e decida di rinviare la causa a quest'ultimo (art. 215 RP Trib.), l'art. 218 RP Trib. stabilisce che il procedimento che si svolge davanti al Trib. a seguito del rinvio della CG è disciplinato dalle norme contenute al titolo III (ricorsi diretti) o nel titolo IV (proprietà intellettuale) RP Trib. Come dimostra l'uso della congiunzione disgiuntiva «o», l'art. 218 RP Trib. prevede l'applicazione alternativa delle norme del titolo III inerente i ricorsi diretti o invece di quelle di cui al titolo IV inerente i ricorsi in materia di proprietà intellettuale. Sono in particolare applicabili le disposizioni del titolo III se il ricorso oggetto della decisione annullata è uno di quelli menzionati alla lett. i) dell'art. 1 RP Trib. intitolato «Definizioni». Tale norma prevede, infatti, che sono «ricorsi diretti» quelli proposti in virtù agli artt. 263 TFUE (annullamento), 265 TFUE (carenza), 268 TFUE (responsabilità extracontrattuale UE), 270 TFUE (contenzioso in materia di personale) e 272 TFUE (inerente alle clausole compromissorie contenute in contratti di diritto pubblico o privato stipulati dall'UE o per conto di questa). Qualora invece il ricorso oggetto di rinvio sia in materia di proprietà intellettuale, l'art. 218 RP Trib. prevede l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nel titolo IV, il quale, a seguito della riorganizzazione delle norme del RP Trib. del 2015, disciplina proprio i ricorsi diretti in questo ambito. Le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli; varietà vegetali) presentano, infatti, caratteristiche specifiche – per lo più ricorsi *inter partes* volti all'annullamento di decisioni adottate in virtù

dell'art. 8, par. 1, lett. b) reg. n. 207/2009 dalle commissioni di ricorso dell'UAMI e dell'UCVV di cui all'art. 1, par. 2, lett. g) RP Trib. – il che ne ha giustificato in sede di riforma del RP Trib. la distinzione dai ricorsi diretti proposti in tutte le altre materie.

2. Come previsto dall'*incipit* della norma in esame, le norme dei titoli III o IV RP Trib. sono applicabili «salvo quanto disposto dall'art. 217» RP Trib., il quale è la norma di riferimento quanto alla procedura da seguire in caso di annullamento della decisioni del Trib. ad opera della CG e rinvio della causa al primo.

Bibliografia: R. ADAM, A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Torino, 2014.

Articolo 219 Spese

Il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall'altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Commento di **Fabio Filpo**

SOMMARIO: I. Generalità. – II. Disciplina.

I. La disposizione in esame riproduce i termini dell'art. 121 del previgente RP Trib.
II. Come precisato in sede di commento all'art. 184 del RP CG, nel caso di annullamento, da parte della CG, della sentenza di primo grado (inclusa la parte relativa alla decisione sulle spese), con contestuale rinvio della causa dinanzi al Trib., spetta a quest'ultimo decidere sia sulle spese relative alle procedure (originaria e di rinvio) davanti allo stesso che su quelle relative al giudizio di impugnazione dinanzi alla CG (Trib. ord. 7.12.2004, T-237/00 DEP, *Reynolds*, pt. 10-13). Conformemente alla disposizione che precede (art. 218 RP), la decisione sulle spese segue le regole consuete di cui agli artt. 133-141 RP. È bene comunque precisare che, in caso di soccombenza, il Trib. condanna alle spese di tutte le istanze della procedura (cfr. Trib., 25.5.2000, T-77/95, *Ufex*, pt. 56-57), pur potendo tener conto dell'esito delle diverse istanze per decidere che le parti sono reciprocamente soccombenti su uno o più capi ai sensi dell'art. 134, par. 3, RP (cfr. Trib., 28.2.2002, T-308/94, *Cascades*, pt. 76-77), fino ad attribuire le spese a seconda della soccombenza nelle diverse istanze (cfr. Trib., 8.11.2000, T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98, *Dreyfus e a.*, dove il Trib. ha attribuito alla Comm., soccombente sulla ricevibilità, le spese sostenute sino alla pronuncia in appello ed alle ricorrenti, soccombenti nel merito, le spese nel giudizio di rinvio). Il Trib., invece, non si pronuncia sulle spese relative alle istanze sulle quali la CG si è già pronunciata, ad es. confermando la decisione sulle spese di primo grado (CG,